396

CITTA' DI IMPERIA

Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Croce

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LGS.267/2000 E ART.191 D.LGS.152/2006 s.m.i.

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO PER GLI EVENTI CALAMITOSI OCCORSI NEI GIORNI 29 – 30 OTTOBRE 2018

IL SINDACO

Preso atto che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato investito da un'ondata di maltempo, caratterizzata da piogge molto abbondanti, fortissime raffiche di vento e violente mareggiate, così come risultanti dagli avvisi di criticità idrologica di colore arancione e rosso emessi dal centro funzionale Meteo – Idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria;
- i citati eventi hanno causato ingenti danni, con, tra l'altro, conseguente produzione eccezionale di rifiuti dovuti al crollo di molti rami ed alberi, al significativo danneggiamento degli stabilimenti balneari e attività fronte mare in genere, nonché allo spiaggiamento di notevoli quantità di materiale vario, compreso materiale ligneo e di altra natura depositato nelle aree interessate dalle mareggiate;
- in particolare, per quanto attiene i rifiuti, si rileva la presenza di tre macro categorie, costituite la prima dai rifiuti vegetali derivanti dal crollo, parziale o totale, di alberature, la seconda dai materiali e dalle attrezzature divenuti inservibili per le mareggiate che hanno investito i box pescatori del porto di Imperia Oneglia, gli stabilimenti balneari oltre ad alcune attività fronte mare, l'ultima dai materiali lignei e non spiaggiati.

Considerato che:

- l'art.191 del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i., ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del servizio nazionale della protezione civile - ora sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 244 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile"-, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, demanda al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- la D.G.R. Liguria n.151 del 24.02.2017 ad oggetto "Aggiornamento al Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri" stabilisce che la produzione anomala di rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali,deve essere correlata al verificarsi dell'evento e la relativa gestione straordinaria deve essere regolamentata da atti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/2006. Tali sono da considerarsi frazioni "neutre", da non computare né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in modo differenziato;
- la D.G.R. Liguria n. 1058 del 05.10.2015 avente ad oggetto "Combustione del materiale ligneo depositato su aree demaniali, a seguito di eventi meteo calamitosi, in territori per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza" individua modalità di gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali secondo le priorità di seguito indicate :
  - 1. messa a disposizione del materiale ligneo ai privati cittadini, ai fini della combustione in impianti termici civili,
  - 2. invio a impianti autorizzati al trattamento di biomasse,
  - 3. combustione di materiale ligneo depositato su aree demaniali presenti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza tipo b (livello provinciale e regionale) e tipo c (livello nazionale) secondo quanto previsto dalla L. 225/1992;

Ritenuto, in riferimento a quanto sopra, di disciplinare le modalità di gestione dei rifiuti vegetali derivanti dal crollo, parziale o totale, di alberature e dei rifiuti prodotti per le mareggiate che hanno investito i box pescatori del porto di Imperia Oneglia, gli stabilimenti balneari ed alcune attività fronte mare come segue:

1. i rifiuti vegetali derivanti da crolli, parziali o totali, di alberature radicate in aree verdi, quali giardini e parchi di pertinenza di civili abitazioni, possono essere conferiti entro e non oltre il giorno 16 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, nell'area demaniale di San Lazzaro opportunamente individuata;
2. i rifiuti prodotti per le mareggiate verificatesi nei giorni 29 – 30 ottobre 2018, ovvero ingombranti, raee, rifiuti in legno, rifiuti ferrosi, rifiuti indifferenziati non recuperabili e, in generale, qualsiasi altra tipologia riconducibile a codice C.E.R. sono assimilati a rifiuti solidi urbani e possono essere conferiti, in maniera differenziata, al Gestore S.I.A. del Comune di Imperia entro e non oltre il termine del giorno 15 dicembre 2018 mediante allestimento di punti di raccolta temporanei con cassoni scarrabili, secondo il calendario e le modalità operative che saranno comunicate, con apposita informativa, ai diretti interessati;
3. ai sensi e per gli effetti della D.G.R. Liguria n.151 del 24.02.2017 ad oggetto "Aggiornamento al Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri" i rifiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2, in quanto prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali, sono da considerarsi frazioni "neutre", da non computare né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in modo differenziato.

Ritenuto altresì, in riferimento al materiale ligneo giacente su aree demaniali, di autorizzare la raccolta da parte di privati cittadini, ai fini della combustione in impianti termici civili, stabilendo di definire con successivo provvedimento le residue modalità di gestione previste dalla D.G.R.1058/2015, ossia l'invio a impianti autorizzati al trattamento di biomasse o la combustione in loco, anche i esito alle determinazioni che gli Enti di competenza assumeranno circa la dichiarazione dello stato di emergenza.

Richiamato il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224 "Codice della protezione civile", ed in particolare l'art.12 che disciplina le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile .

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ed in particolare l'art.54 che attribuisce al Sindaco l'adozione dei provvedimenti, contigibili ed urgenti, concernenti l'incolumità pubblica e diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione.

Visto l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti.

Dato atto che il contenuto derogatorio della presente ordinanza, al fine di consentire un rapido ritorno a condizioni di normalità e di messa in sicurezza del territorio, si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga a:

- prescrizioni dei regolamenti comunali di gestione ed assimilazione dei rifiuti;
- Decreto 8 aprile 2008 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183,comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Dato altresì atto che le misure previste tendono a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, favorendo la separazione e valorizzazione delle matrici recuperabili.

Visto l'art 191 del D.Lgs 152/06 che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Dato atto che il presente provvedimento

- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. art. 54 c.4 è preventivamente comunicato al Prefetto;
- ai sensi dell'art 191, comma 1, del D.Lgs 152/2006 s.m.i. sarà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive, al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia entro 3 giorni dall'emissione;

Richiamato lo Statuto del Comune di Imperia.

ORDINA

Che i rifiuti prodotti per effetto dell'ondata di maltempo che ha investito il territorio imperiese nei giorni 29 – 30 ottobre 2018, caratterizzata da piogge molto abbondanti, fortissime raffiche di vento e violente mareggiate, siano temporaneamente, gestiti come segue:

1. i rifiuti vegetali derivanti da crolli, parziali o totali, di alberature radicate in aree verdi, quali giardini e parchi di pertinenza di civili abitazioni, vengano conferiti entro e non oltre il giorno 16 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, nell'area demaniale di San Lazzaro opportunamente individuata;

2. i rifiuti prodotti per le mareggiate verificatesi nei giorni 29 – 30 ottobre 2018, ovvero ingombranti, raee, rifiuti in legno, rifiuti ferrosi, rifiuti indifferenziati non recuperabili e, in generale, qualsiasi altra tipologia riconducibile a codice C.E.R. sono assimilati a rifiuti solidi urbani e possono essere conferiti, in maniera differenziata, al Gestore S.I.A. del Comune di Imperia entro e non oltre il termine del giorno 15 dicembre 2018 mediante allestimento di punti di raccolta temporanei con cassoni scarrabili, opportunamente sorvegliati ed identificati con cartellonistica indicante la matrice conferibile e gli estremi della presente ordinanza, secondo il calendario e le modalità operative che saranno comunicate, con separato atto, ai diretti interessati;
3. ai concessionari/titolari delle attività danneggiate dalle mareggiate di cui in premessa, per quanto di competenza, di:

- conferire i rifiuti ingombranti, ferrosi e indifferenziati non recuperabili in maniera differenziata, entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2018, in cassoni scarrabili all'uopo temporaneamente posizionati a territorio, opportunamente sorvegliati ed identificati con specifica cartellonistica, in zone facilmente accessibili da mezzi ed operatori secondo modalità operative che saranno comunicate, con separato atto, ai diretti interessati;
- raccogliere, ove possibile, in modo differenziato gli eventuali rifiuti che dovessero residuare dalle operazioni di separazione praticate così come precedentemente esposte, conferendoli nei contenitori adibiti alla ordinaria raccolta differenziata già forniti dal gestore;
- gestire le diverse tipologie di rifiuti in maniera ordinata e in modo da salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare danni a terzi;
- adottare ogni idonea misura precauzionale atta ad evitare sversamenti in mare di rifiuti;
- mettere a disposizione dei cittadini il materiale ligneo ivi depositato dalle mareggiate per il prelievo ed il successivo utilizzo entro e non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, previo accatastamento del materiale in questione privato di eventuali materiali estranei (ad esempio carta, plastica, gomme ecc.) che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa rifiuti, nelle zone oggetto di concessione più facilmente accessibili da mezzi e persone;

4. i privati cittadini sono autorizzati alla raccolta del materiale ligneo giacente sulle aree demaniali marittime, ai fini della combustione in impianti termici civili previa separazione da altri materiali di origine antropica (ad esempio carta, plastica, gomme ecc.) che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa rifiuti;
5. il Gestore S.I.A. del Comune di Imperia, dovrà provvedere all'allestimento dei punti raccolta temporanei, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, ed al successivo trasporto dei rifiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2 per le frazioni differenziate recuperabili ad impianti di recupero e per la quota parte di rifiuti indifferenziati alla Discarica Pubblica di Collette Ozotto – Lotto 6, secondo i modi di legge e provvedendo alla compilazione di tutti i formulari di trasporto al fine di consentire la definizione dei quantitativi esclusi dal calcolo della percentuale R.D., come specificato nel seguito;
6. ai sensi e per gli effetti della D.G.R. Liguria n. 151 del 24.02.2017 ad oggetto "Aggiornamento al Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri" i rifiuti di cui ai precedenti punti 1 e 2, in quanto prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali, sono da considerarsi frazioni "neutre", da non computare né nel totale dei rifiuti prodotti né nella quantità raccolta in modo differenziato.

DISPONE

1. che gli organi di Polizia Municipale effettuino la verifica dell'assenza di materiale estraneo all'interno del materiale legnoso;
2. che il prelievo del materiale ligneo debba avvenire senza l'ausilio di mezzi meccanici, e i singoli cittadini siano ritenuti responsabili delle operazioni di cui è il caso manlevando il Comune di Imperia da ogni eventuale danno causato verso terzi;
3. che la presente ordinanza:

- sia resa pubblica e notificata mediante pubblicazione sull'Albo on line del Comune e della stessa sia data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Imperia http://www.comune.imperia.it oltre che a mezzo comunicati stampa;
- sia notificata a TEKNOSERVICE S.r.l. nella persona del sig. Nicola BENEDETTO, nato a Torino il 12 giugno 1974 in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, Responsabile Tecnico ex-lege 82/1994, Socio di maggioranza, nonché Direttore Tecnico e Responsabile dell'Albo nazionale gestori ambientali dell'Impresa TEKNOSERVICE S.r.l. con sede legale in Viale dell'Artigianato, 10, 10045 Piossasco (TO) p.IVA 08854760017;
- sia comunicata al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive, al Presidente della Regione e al Presidente della Provincia entro 3 giorni dall'emissione, così come prescritto dall'art 191, comma 1, del D.Lgs 152/2006;
- sia trasmessa per quanto di competenza alla Polizia Municipale ed alla Capitaneria di Porto di Imperia.

AVVERTE

in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Imperia, lì 15 NOV. 2018

IL SINDACO
On. Dott. Claudio SCAJOLA

A.C.
S.R.
R.P.